

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 152 del 30/10/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 17 ottobre 2014, n. 57

Declaratoria di decadenza della Determinazione dirigenziale n. 176 del 29 giugno 2011 relativa a:

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 14,969 MW, delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito nel Comune di Cerignola. Società: Cerignola Amon Rha 3 s.r.l. con sede legale in Roma, Piazzale di Porta Pia n.116 P. IVA. 10868831008.

Il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica

Premesso che:

L'Art. 12, comma 4, del D.Lgs 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità') prevede espressamente che "Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità' al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale."

Le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" approvate con D.M. 10/09/2010 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219) al fine di rendere effettivo l'obbligo richiedono espressamente, già in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione, al punto 13.1, l'impegno, del proponente alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi.

La normativa regionale vigente in materia di garanzie è essenzialmente costituita dalla Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 recante "Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale" come peraltro modificata ad opera della Legge regionale n. 25 del 24/09/2012 "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e dalla regolamentazione regionale attuativa delle linee guida nazionali, approvata con deliberazione di Giunta

In particolare la L.R. 31/2008, tratta della fideiussione all'art. 4, commi:

- 2: Entro centottanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio lavori, il soggetto autorizzato deve depositare presso la Regione Puglia Assessorato allo sviluppo economico e innovazione tecnologica:
-omissis
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata.
- 3. Gli importi da garantire con le fideiussioni di cui al comma 2, lettere c) e d), possono essere adeguati in aumento con delibera di Giunta regionale.
- 4. Le dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), devono essere rese ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/ 2000. Il mancato deposito, nel termine perentorio indicato al comma 2, della documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell'atto di collaudo.

Constatato che:

- Con Determinazione dirigenziale n. 176 del 29.06.2011 è stata rilasciata Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 14,969 MW, delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito nel Comune di Cerignola alla società Cerignola Amon Rha 3 s.r.l. con sede legale in Roma, piazzale di Porta Pia n.116, P.IVA 10868831008.
- L'Autorizzazione Unica di cui al punto precedente è stata notificata alla Società Amon Rha 3 s.r.l. in data 06.07.2011 con nota prot.n.8738;
- con nota n.3595 del 18.06.2014, la Società ha richiesto una proroga di 24 mesi del termine di ultimazione dei lavori;
- L'autorizzazione unica rilasciata è sottoposta ad espresse ipotesi di decadenza, stabilite dalla normativa in materia e ribadite nell'atto d'Impegno e nella Convenzione sottoscritti dalla Società proponente, nonché nella autorizzazione unica, agli atti di questo Ufficio. In particolare, la mancata presentazione delle polizze fideiussorie in favore della Regione e del Comune ai sensi dell'art. 4, della L.R. 31/2008, entro i termini stabiliti, costituisce, ipotesi di decadenza dell'autorizzazione e quindi ed in sostanza, ove ciò fosse verificato, il dissolvimento del titolo con cui sono state autorizzate le opere.

Rilevato che:

- che l'art. 8 della D.D. n.176 del 29 giugno 2011 prevedeva, ai sensi del comma 5, dell'art.4 della L.R. n. 31/2008, il termine per l'inizio dei lavori di sei mesi dal rilascio della stessa;
- con nota acquisita al prot. n. 597 del 19.01.2012 la Società Cerignola Amon Rha 3 s.r.l. ha comunicato di aver avviato i lavori relativi alla costruzione dell'impianto in oggetto in data 18.01.2012;
- con nota del 3.08.2012, codesta Società ha richiesto unilateralmente di volturare la stazione elettrica 380/150 kV di Cerignola a Terna S.p.A.;
- con nota acquisita al prot.n.337 del 17.01.2014, la Società Cerignola Amon Rha 3 s.r.l. ha comunicato che, a far data dal 02.01.2014, ha sospeso le attività relative alla costruzione dell'impianto fotovoltaico, per motivi di riorganizzazione aziendale, imputabili esclusivamente alla Società medesima;

- con nota prot.n.9958 del 12.12.2013 questo Servizio ha invitato il Comune di Cerignola ad effettuare un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dell'impianto in oggetto;
- Il Comune di Cerignola, con nota prot.n.1010 del 11.02.2014, ha comunicato, a seguito di un sopralluogo nell'area oggetto d'intervento, che i lavori dell'impianto e delle opere connesse non sono stati iniziati;
- questo Servizio, con nota prot.n.4098 del 14.07.2014, ha chiesto alla Società Cerignola Amon Rha 3 s.r.l. di depositare una perizia tecnica giurata con documentazione fotografica che attesti l'effettivo inizio lavori ed il loro stato di avanzamento ed inoltre una nuova polizza fideiussoria a garanzia della realizzazione dell'impianto a favore della Regione Puglia avente validità congrua con il periodo di proroga richiesta;
- Codesta Società ha riscontrato alla suddetta nota depositando, con nota prot.n.4677 del 7.08.2014, quanto richiesto;
- dall'analisi degli elaborati presentati da codesta Società è emerso che i lavori realizzati fino ad oggi consistono solo nell'infissione di pochi picchetti nell'area interessata dal campo fotovoltaico autorizzato e nella bonifica nell'area relativa alla stazione elettrica di Terna 380/150 kV Foggia- Bari Ovest;
- a fronte di un inizio lavori, comunicato per il 18.01.2012, pertanto, la sola attività eseguita è consistita nella bonifica da ordigni bellici residuati limitatamente alle aree dove è prevista la stazione elettrica, bonifica che risulta inequivocabilmente avvenuta nel periodo dal 15.10.2012 al 23.10.2012, quindi decisamente oltre il termine di 180 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- pertanto e di conseguenza con nota prot. n. 5077 del 17.09.2014 questo Servizio ha dato comunicazione a codesta Società di avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla declaratoria di decadenza dell'A.U. rilasciata con D.D. n. 176 del 29.06.2011 assegnando contestualmente ulteriore termine per eventuali memorie ed osservazioni;
- con nota acquisita al prot.n.5429 del 03.10.2014, lo studio legale Macchi di Cellere Gangemi, in nome e per conto della Società Cerignola Amon Rha 3 srl, ha controdedotto alla nota di cui al punto precedente depositando le proprie osservazioni ed allegando ulteriore documentazione;
- dall'analisi delle controdeduzioni è emerso che la Società Cerignola Amon Rha 3 ha acquisito la disponibilità delle aree interessate dall'impianto fotovoltaico solo in data 9.01.2012, oltre il termine di 180 giorni dalla notifica alla Società dell'Autorizzazione Unica in oggetto, avvenuta in data 06.07.2011;
- Tra le motivazioni addotte da codesta Società a sostegno della richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori, è annoverata anche la mancata o ritardata voltura dell'Autorizzazione Unica per cedere a Terna S.p.A. il titolo abilitativo inerente la stazione elettrica 380/150 kV di Cerignola. A tal proposito si precisa che non risulta agli atti di questo Servizio una richiesta di voltura sottoscritta anche dal suddetto gestore di rete, in qualità di destinatario del titolo abilitativo da volturare; pertanto non risulta mai perfezionata un'istanza di voltura dell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 176 del 29.06.2011;
- parimenti infondata risulta la pretesa di dimostrare l'inizio dei lavori con l'accettazione del preventivo di connessione rilasciato da Terna S.p.A; detta accettazione, infatti, è avvenuta in data 06.03.2008 vale a dire circa tre anni prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica. L'osservazione dello studio legale Macchi di Cellere Gangemi, è quindi illogica perché equivale a sostenere che i lavori siano iniziati tre anni prima dell'ottenimento del titolo abilitativo che li ha resi eseguibili;
- la stessa dichiarazione di inizio lavori del 19.01.2012 non fa alcun riferimento né all'acquisizione della disponibilità delle aree avvenuta pochi giorni prima (atto preliminare del 9.01.2012) né all'accettazione della soluzione di connessione; la suddetta dichiarazione sottende, invece, un'effettiva cantierizzazione dei lavori in realtà mai avvenuta, che non può ritenersi verificata sulla scorta di una bonifica bellica parziale, effettuata, peraltro, nove mesi dopo la data dichiarata ai sensi della legge regionale.

Alla luce di quanto sopra riportato:

- la richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori non può essere accolta a causa dell'intervenuta decadenza dell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 176 del 29.06.2011;
- la polizza fideiussoria n.347427 emessa da Elba Assicurazioni, non può essere restituita in quanto destinata a garantire l'obbligazione di inizio e ultimazione dei lavori nei termini prescritti dalla L.R. n.31/2008, obbligazione alla quale la Società Cerignola Amon Rha 3 s.r.l. si era impegnata sottoscrivendo l'Atto d'Impegno ed ai sensi dell'art.7 della D.D. n.176 del 29.06.2011 di Autorizzazione Unica:
- può essere restituita, invece, la fideiussione n.74557/334 emessa da Atlantic Mutual Int Ltd, che si svincola con il presente atto e che sarà consegnata nella mani del rappresentante legale o di altra persona dallo stesso appositamente delegata negli orari di ricevimento dell'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti.

Lo scrivente Servizio, sulla base di quanto riportato in narrativa e della relazione istruttoria a firma del funzionario istruttore ing. Valentina Benedetto rep. N. 57 del 17/10/2014 condividendone le conclusioni, essendo ampiamente ed indubitabilmente decorso sia il termine di 180 giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione stabilito dal richiamato comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ritiene necessario dare seguito e procedere con la declaratoria di decadenza della Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 176 del 29.06.2011, dichiarando l'avvenuta decadenza della stessa per le motivazioni di cui al presente provvedimento ed alle ulteriori riportate nella comunicazione di avvio di procedimento che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029/2010;

Viste le linee guida di cui al D.M. 10/09/2010;

Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che formano parte integrale e sostanziale del presente atto.

Art. 2)

Di confermare la decadenza di diritto ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.R. n. 31/2008 della determinazione dirigenziale n. 176 del 29.06.2011 con cui si è provveduto al rilascio alla società Cerignola Amon Rha 3 s.r.l. avente sede legale in Roma, piazzale di Porta Pia, P.I. 10868831008. dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 14,969 MW, ubicato nel comune di Cerignola e delle relative opere di connessione alla rete elettrica.

Conseguentemente si dispone l'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21/nonies della I. 241/1990, della medesima determinazione.

Art. 3)

Di notificare, a cura del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica la presente determinazione alla società Cerignola Amon Rha 3 s.r. avente sede legale in Roma, piazzale di Porta Pia, P.I. 10868831008, al Comune di Cerignola ed a Terna S.p.A.

Art. 4)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 8 (otto) facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio Giuseppe Rubino